



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria

dell'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

per gli esercizi 2012-2013-2014

Relatore: Consigliere Piergiorgio Della Ventura

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

la dott.ssa Eleonora Rubino.

Determinazione n. 88/2016



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 14 luglio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

visto l'art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Genova;

visto l'art. 6, comma 4, della legge n. 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art.8-bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Piergiorgio Della Ventura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 è risultato che:

1. tra i fatti gestionali di maggiore rilievo va segnalata, in primo luogo, l'approvazione dello schema del nuovo Piano Regolatore portuale (quello in precedenza vigente risaliva al 2001), con deliberazione del Comitato Portuale del 26.3.2015. Lo schema in questione evidenzia le principali tendenze del mercato e le infrastrutture e infostrutture necessarie per gestire nuove navi e nuovi volumi di traffico; indica gli obiettivi da perseguire e le strategie individuate a tal fine; individua le scelte gestionali da operare, sotto il profilo sia funzionale che degli interventi;
2. la gestione finanziaria, nel triennio considerato, evidenzia un netto miglioramento rispetto alla situazione di disavanzo del 2011 (-8,2 milioni di euro), registrandosi un avanzo finanziario per ogni esercizio (+16,7 milioni di euro nel 2012; +105 milioni di euro nel 2013; +6,05 milioni di euro nel 2014);
3. il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale nel periodo in esame è risultato nel 2012 di € 46.797.068 (a fronte di € 50.392.814 del 2011, con un calo del 7,1%) e nel 2013 di € 45.308.299, in flessione del 3,3% rispetto all'anno precedente, mentre nel 2014 è stato pari a € 48.032.794, aumentato del 6% rispetto al 2013. Il traffico dei passeggeri presenta invece una tendenza inversa; infatti, nel 2012 vi sono stati 2.771.962 passeggeri, a fronte dei 3.113.679 del 2011, mentre nel 2013 i passeggeri sono stati 2.899.103, con un incremento del 4,6% e nel 2014 2.744.968, con un decremento del 5,3%; dette variazioni sono da ricondurre per lo più al traffico crocieristico;
4. positivo è anche risultato l'andamento della situazione amministrativa, con un avanzo di amministrazione incrementato, dai 67 milioni di euro nel 2011, a 90 milioni di euro nel 2012 e a 199 milioni di euro sia nel 2013 che nel 2014;
5. sotto il profilo economico l'andamento è stato invece oscillante: l'avanzo economico ha subito un notevole calo nel 2012 (da 28,4 milioni di euro nel 2011 a 494,7 mila euro nel 2012), per poi incrementarsi nel 2013 (26,2 milioni di euro) e subire una lieve flessione nel 2014, con un ammontare di 22,3 milioni di euro;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

6. il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, ha mantenuto nel 2012 la stessa consistenza dell'anno precedente (295,3 milioni di euro nel 2012, a fronte di 294,8 milioni di euro nel 2011), per poi incrementarsi a 321,5 milioni di euro nel 2013 e ancora a 343,8 milioni di euro nel 2014;
7. per quel che riguarda la gestione relativa alle entrate per canoni demaniali, nel 2012 l'Autorità portuale ha accertato entrate per € 27,5 milioni, in diminuzione del 21,9% rispetto al 2011; nel 2013 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a € 26,7 milioni di euro e nel 2014 a € 27,4 milioni di euro. In particolare, le entrate accertate derivanti dalla gestione dei beni demaniali rappresentano, negli esercizi 2012, 2013 e 2014, rispettivamente il 41,7%, il 35,8% e il 36,4% delle entrate correnti;
8. nel periodo di riferimento il Collegio dei revisori dell'ente ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti un'ipotesi di danno erariale per un totale di € 621.230, connesso all'attribuzione di funzioni dirigenziali avvenute nel corso del 2013, con un trattamento economico ritenuto violativo del vigente CCNL. Altre denunce hanno riguardato l'indebita erogazione di somme, corrisposte al personale dell'Ente a titolo di incentivi alla progettazione, nonché gli aumenti del costo dei lavori relativi ad alcune opere portuali, ritenuti illeciti;
9. le partecipazioni azionarie evidenziano un valore a bilancio di 13,34 milioni di euro nel 2012, diminuito a 13,21 milioni di euro nel 2013 e a 12,94 milioni di euro nel 2014;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Autorità portuale di Genova, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per i detti esercizi.

ESTENSORE

Piergiorgio Della Ventura

PRESIDENTE f.f.

Maria Luisa De Carli

Depositata in segreteria - 1 SET. 2016

PER COPIA CONFORME

R. D'ARGENTE
(Dot. Roberto Zito)

SOMMARIO

Premessa.....	9
1. Quadro normativo di riferimento.....	10
2. Organi di amministrazione e di controllo	16
3. Personale.....	19
3.1 Personale in servizio	19
3.2 Spesa per il personale	21
3.3 Incarichi di studio e consulenza	23
4. Pianificazione e programmazione	24
4.1 Il Piano Regolatore Portuale (PRP).....	24
4.2 Piano Operativo Triennale (POT).....	25
4.3 Programma triennale dei lavori	26
5. Attività	27
5.1 Attività promozionale	27
5.2 Attività di manutenzione straordinaria delle opere portuali	27
5.3 Opere di grande infrastrutturazione.....	27
5.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo.....	28
5.5 Servizi di interesse generale	29
5.6 Traffico portuale	31
6. Gestione finanziaria e patrimoniale	33
6.1 Risultati contabili della gestione.....	34
6.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate	35
6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui	43
6.4 Conto economico	49
6.5 Situazione patrimoniale.....	51
6.6 Partecipazioni azionarie	56
Considerazioni conclusive.....	60

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spese per gli organi di amministrazione e controllo	17
Tabella 2 - Personale in servizio per categoria di appartenenza.....	20
Tabella 3 - Spese per il personale	21
Tabella 4 - Incidenza costo del personale sul valore della produzione.....	23
Tabella 5 - Canoni demaniali e incidenza percentuale di riscossione	29
Tabella 6 - Traffici porto di Genova	31
Tabella 7 -Estremi di approvazione dei bilanci consuntivi	33
Tabella 8 - Risultati contabili della gestione.....	34
Tabella 9 - Rendiconto finanziario – Dati aggregati	35
Tabella 10 - Entrate correnti.....	37
Tabella 11 - Uscite correnti	39
Tabella 12 - Entrate in conto capitale	41
Tabella 13 - Uscite in conto capitale.....	42
Tabella 14 - Situazione amministrativa	44
Tabella 15 - Andamento Residui Attivi e Residui Passivi.....	44
Tabella 16 - Residui Attivi	45
Tabella 17 - Residui Passivi.....	47
Tabella 18 - Conto economico.....	50
Tabella 19- Situazione patrimoniale	54
Tabella 20 - Partecipazioni azionarie.....	56

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - Andamento del traffico portuale	32
Grafico 2 - Tasso di smaltimento Residui Attivi per categoria	45
Grafico 3 - Tasso di smaltimento Residui Passivi per categoria.....	48

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 dell’Autorità portuale di Genova, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto relativo agli esercizi 2009, 2010 e 2011, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 17/2013 del 12 marzo 2013 ed è pubblicato in Atti parlamentari, Leg. 17, Doc. XV, n. 2.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Genova è stata istituita dall'art. 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante *Riordino della legislazione in materia portuale*) ed è subentrata alla preesistente "Organizzazione portuale", costituita dal Consorzio autonomo del porto di Genova, contestualmente soppressa.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato e continua fino ad oggi ad operare è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni, cui si rinvia.

Di seguito si riportano le principali disposizioni intervenute durante e successivamente il periodo 2012-2014 in esame.

È utile innanzi tutto rammentare la disposizione, contenuta nel d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno dei capitali privati, il riconoscimento dell'extra-gettito IVA alle società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell'incremento del gettito generato dalle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura stessa.

Gli incrementi di gettito registrati nei vari porti, per poter essere accertati, devono essere stati realizzati nel singolo scalo (art. 14 d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, vedasi più avanti). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà poi adottare uno o più decreti con cui definire le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito e della corresponsione della quota dell'extra-gettito alla società di progetto.

Devono, infine, segnalarsi alcune disposizioni contenute nel d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

In particolare, l'art. 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art. 18 della Legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità per il 2012) ed estende l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione a tutte le nuove infrastrutture da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'art. 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali. L'ammontare dell'IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal MEF che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (c. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito da IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti.

In base all'art. 15 ai fini dell'attuazione delle revoche di fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali di cui all'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-Legge n. 225 del 2010, la previsione, di cui al comma 2-undecies dello stesso articolo 2, della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, si attua ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con priorità per gli investimenti di cui alla lettera a), nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici, corrispondente all'80 per cento del gettito da IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede, infine:

- una nuova disposizione (art. 48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere naviglio di grandi dimensioni;
- il medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e delle tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione Europea;
- l'introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei Progetti.

L'art. 22 del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ha introdotto la modifica della disciplina in materia di dragaggi, nonché misure in materia di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, prevedendo l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le Autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti e la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

L'art.13 del d.l. n.145 del 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n.9, riguardante "Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo", prevede la revoca di alcune assegnazioni di contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel 2010, l'afflusso di tali somme nel Fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di tali somme ad interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell'art. 13), la revoca dei fondi statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al predetto comma 4 dell'art. 13 della legge n. 9/2014.

La legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ai commi 732 e 733, in attesa del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, ha emanato norme volte a ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, prevedendo la definizione integrale dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30/9/2013, attraverso il pagamento da parte del soggetto interessato di un importo, in un'unica soluzione, pari al 30% delle somme dovute o di un importo pari al 60 per cento delle stesse, oltre agli interessi legali, rateizzati fino ad un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Sempre in materia di canoni è intervenuto il d.l. n.66/2014, convertito nella legge n.89/2014, che all'art.12 bis ha previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti a decorrere dall'anno 2014, devono essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Ha previsto inoltre l'intensificazione dei controlli, da parte degli enti gestori, volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento dei canoni nei termini previsti.

La citata legge n. 147/2013, inoltre, ha integrato la disciplina che regola il lavoro temporaneo nei porti prevista dall'art. 17 della legge n. 84/94, aggiungendo il comma 15-bis riguardante le imprese o agenzie che svolgono esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo e si trovino in stato di grave crisi economica.

L'art.29 del decreto legge n. 133 del 12/9/2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l'adozione di un "Piano strategico nazionale della portualità e della logistica", da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 133. Lo schema del decreto recante il Piano è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 133/2014, le Autorità portuali devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel Piano strategico o di individuare interventi sostitutivi.

La legge di stabilità 2015 (l. 23/12/2014, n. 190), con il comma 236 dell'art.1, interviene sulle disposizioni sopra menzionate del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un

limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti sulle merci importate ai sensi dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale dall'articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire l'individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti sulle merci importate). Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili al fondo alimentato con l'1 per cento di IVA riscossa nei porti è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Si prevede infine la destinazione alle medesime finalità dell'importo di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.l. n. 145/2013. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del d.l. n. 145/2013, convertito nella legge n. 9/2014.

Il medesimo art. 1 della legge n. 190/2014 prevede inoltre, al comma 611, che le A.P. avviano a decorrere dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

La legge 7 agosto 2015, n.124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art.8, c.1, prevede la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/94, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla *governance*, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In data 21 gennaio 2016 è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali”, il quale prevede il riordino delle attuali n. 24 Autorità portuali (AP) in n. 15 nuove Autorità di sistema portuale (ASP) con sede nei porti individuati come strategici dalla Comunità Europea, tra le quali l’ASP “Mar Ligure Occidentale” con sede a Genova nella quale sono ricompresi i porti di Savona e Vado Ligure.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale è stato nominato con DM del 6-2-2008 per un quadriennio e alla scadenza del mandato, con DM 16-01-2012, n. 9, è stato riconfermato per altri quattro anni con decorrenza 8-2-2012. Il Presidente confermato si è successivamente dimesso, a decorrere dal 20.9.2015.

In conseguenza di ciò, con DM 23.11.2015, n. 392 il Ministero infrastrutture e trasporti ha nominato un Commissario straordinario per un semestre. Alla scadenza di tale periodo (23.5.2016), è intervenuto il DM 24-05-2016, n. 185, che ha prorogato l'incarico per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

Il Comitato portuale

Il Comitato Portuale, in carica per il quadriennio 2012-2016, si è insediato in data in data 24 aprile 2012 ed è, pertanto, scaduto il 24 aprile 2016.

Con vari decreti del Commissario straordinario, adottati tra il 21 aprile e il 12 luglio 2016, il Comitato è stato ricostituito, con decorrenza dal 28 aprile 2016, data di prima convocazione dell'organo.

Il Segretariato generale

Il Segretario Generale è stato nominato con delibera del Comitato portuale n. 53 del 10/05/2012 e decreto n. 554 dell'11/05/2012. Il rapporto di lavoro per i dirigenti delle Autorità Portuali, compresi i Segretari Generali, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 della Legge n. 84/1994, è disciplinato dal CCNL sottoscritto tra Federmanager e Confindustria per i dirigenti di Aziende Industriali.